

Scadenzario Fiscale

Maggio 2023



Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni

Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi Intrastat, **che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo.**

Scadenze con data variabile

Nel corso del mese scade:

- il termine di presentazione all'ufficio Iva della **dichiarazione di inizio attività ovvero di variazione dei dati**, per i soggetti che hanno iniziato, modificato o cessato l'attività nel corso del mese di aprile. La scadenza è trenta giorni dalla data dell'evento;
- il termine di consegna della **certificazione dei compensi ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno** e che ne facciano richiesta anticipata. In questo caso la certificazione va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta, diversamente la Certificazione Unica è da consegnare entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- il termine di 30 giorni **per regolarizzare le infrazioni commesse nel versamento relativo al mese precedente** usufruendo della riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (ravvedimento operoso).

In evidenza questo mese

Imposta sui servizi digitali (cd. "Digital Tax" o "Web Tax") – Versamento

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, anche non residenti, che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro e che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia è dovuto il versamento dell'imposta sui servizi digitali (cd. "Digital Tax" o "Web Tax"), con riferimento alle operazioni imponibili 2022. La disciplina italiana è stata introdotta con l'art. 1, commi 35-50, della Legge di Bilancio 2019, regolata nelle modalità applicative dal Provv. AE n. 13185 del 15 gennaio 2021 e modificata nei termini di adempimento dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cd. "Decreto Sostegni"). Il versamento degli importi va effettuato utilizzando il codice tributo "2700", istituito con la Risoluzione n. 14/E del 1° marzo 2021.

31

IVA – Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Trimestrali

Scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2023, riferite al periodo gennaio-marzo (art. 21-bis del DL n. 78/2010, introdotto nell'ordinamento dall'art. 4 del DL n. 193/2016; provv. AE n. 58793 del 27 marzo 2017).

31

Imposta di Bollo – Versamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche (se l'importo dovuto per il I° trimestre è maggiore di 250 euro)

Scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare 2023 se l'importo dovuto è superiore a 250 euro, altrimenti il versamento è differito alla scadenza per il versamento del II° o III° trimestre dell'anno, ossia al 30 settembre o al 30 novembre 2023.

L'imposta di bollo può essere versata mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA presente all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il Modello F24.

Le altre scadenze del mese

15

IVA – Emissione e registrazione di fatture

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documenti di trasporto e alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente, nei confronti del medesimo soggetto (art. 21, D.P.R. 633/72 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

15

IVA – Annotazione del documento riepilogativo

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente.

15

IVA – Intracee – Fatture per acquisti comunitari

Scade il termine per la registrazione delle fatture per acquisti da Paesi Cee ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese (art. 47, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

15

IVA – Intracee – Fatture per cessioni intracomunitarie

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Le fatture devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (artt. 46 e 47, D.L. 331/93 come modificati dalla L. 228/2012).

15**IVA – Intracee – Autofattura per mancato ricevimento della fattura dal fornitore comunitario**

Scade il termine per l'autofatturazione nel caso di acquisti di beni da altro Paese Cee intervenuti nel mese di febbraio, per i quali non sia giunta la fattura del fornitore comunitario entro aprile (art. 46, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di aprile.

15**IVA – Esterometro via Sdl - Fatture per acquisti transnazionali**

Scade il termine per la trasmissione al Sistema di Interscambio dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (codici TD17, TD18 e TD19), per le quali non sia stata emessa una bolletta doganale oppure ricevuta una fattura elettronica tramite il Sdl.

15**IVA – Esterometro via Sdl - Fatture per cessioni transnazionali**

Scade il termine per la trasmissione al Sistema di Interscambio dei dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per le quali non sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa una fattura elettronica tramite il Sdl.

In particolare, l'invio dei dati al Sdl deve avvenire entro i termini ordinari previsti per l'emissione delle fatture, pertanto il termine in oggetto riguarda l'ipotesi della fatturazione differita delle operazioni, mentre nel caso di fatturazione immediata i dati devono essere inviati entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o della prestazione.

16**Accise – Versamento**

Scade il termine di versamento delle accise sui prodotti energetici diversi dal metano immessi in consumo nel mese di aprile.

16**IVA – Liquidazione mensile – Versamento**

Scade il termine entro cui i soggetti Iva devono effettuare la liquidazione mensile dell'Iva dovuta per il mese di aprile. Entro lo stesso termine, deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

16**IVA – Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Versamento terza rata**

Per i contribuenti che versano a rate il Saldo IVA 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, scade il termine per il versamento della terza rata con applicazione degli interessi.

16**IVA – Contribuenti mensili con contabilità affidata a terzi**

I contribuenti Iva mensili, che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/98, devono effettuare il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente in base alle registrazioni del secondo mese precedente.

IVA – Contribuenti trimestrali – Liquidazione e versamento

Scade il termine per i soggetti Iva trimestrali per effettuare la liquidazione dell'Iva dovuta per il primo trimestre 2023, maggiorata dell'1%. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo alla liquidazione successiva.

IVA – Contribuenti trimestrali soggetti al regime ex art. 74, commi 4 e 5 del Dpr 633/72

I contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime ex articolo 74, commi 4 e 5, del Dpr 633/72 devono effettuare il versamento dell'Iva dovuta relativa al primo trimestre 2023.

Versamento unico – Scade il termine entro cui:

- *i sostituti di imposta devono versare con modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su:*
 - retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi) corrisposti nel mese precedente;
 - compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
 - cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente, anche se non pagate;
 - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
 - premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
 - interessi pagati nel mese precedente a residenti all'estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;
- *i sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:*
 - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile dell'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
 - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2022 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale regionale all'Irpef sui redditi 2023 risultante dal conguaglio effettuato nel mese di aprile.

La Regione di competenza è individuata con riferimento al domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2022 per l'addizionale relativa all'anno 2022 e con riferimento al domicilio fiscale del dipendente alla data di cessazione del rapporto per l'addizionale relativa all'anno 2023.

- i sostituti d'imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) ai Comuni di competenza (D.M. 5 ottobre 2007 e Ris. Ag. Entrate 12 dicembre 2007, n. 368/E) con i cod. trib. 3848 (saldo) e 3847 (acconto):
 - la rata relativa al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per il 2022 trattenuta dalla retribuzione corrisposta in aprile e calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
 - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2023;
 - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale comunale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2022 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale comunale all'Irpef sui redditi 2023 risultante dal conguaglio in corso d'anno effettuato nel mese di aprile.

Il Comune di competenza coincide con quello del domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2022 per l'addizionale relativa al 2022 e al 1° gennaio 2023 per quella relativa al 2023.

25

IVA – Intrastat mensile

Scade il termine per la presentazione agli uffici doganali, esclusivamente per via telematica, degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

31

Regime Speciale IVA IOSS – Trasmissione della dichiarazione e versamento dell'IVA

Scade il termine per i soggetti che hanno aderito al regime speciale IVA IOSS (*Import One Stop Shop*) per la trasmissione telematica della dichiarazione relativa al mese precedente sulle operazioni di vendita a distanza di beni importati, con contestuale versamento dell'IVA dovuta in base alla stessa.

Si ricorda che l'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni rientranti in tale regime IVA.

31

IVA – Editori

Gli editori devono procedere all'annotazione negli appositi registri delle indicazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 relative al mese precedente.

31

IVA – Enti non commerciali – Acquisti intracomunitari

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione e il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente (art. 49, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

31

IVA – Fatturazioni e registrazioni

Scade il termine di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate nel mese di aprile tramite filiali o sedi secondarie, contratti estimatori e altre operazioni di cui al D.M. 18 novembre 1976, e il termine di fatturazione delle operazioni con prezzo determinato nel mese di aprile ai sensi del D.M. 15 novembre 1975.

31**IVA – Agenzie di viaggio**

Scade il termine per l'annotazione dei corrispettivi relativi al mese precedente ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n. 340.

31**IRES e IRAP – Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare – Acconto**

Per le società di capitali per le quali il mese di maggio è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334, e-mail fisc@assolombarda.it